

## COMMISSIONE VIII

## ISTRUZIONE E BELLE ARTI

## XXIII.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 18 NOVEMBRE 1959

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **ERMINI**

## INDICE

	PAG.	PAG.
<b>Comunicazioni del Presidente:</b>		
PRESIDENTE . . . . .	185	
<b>Proposte di legge (Discussione e approvazione):</b>		
RUSO SALVATORE ed altri: Nuove norme per la formazione delle graduatorie nei concorsi a cattedre di scuole secondarie. (1107) . . . . .	186	
PRESIDENTE . . . . .	186, 187, 189, 191, 192	
FRANCESCHINI . . . . .	188, 189, 191, 193, 194	
BALDELLI . . . . .	186, 189, 191	
SCAGLIA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> . . . . .	187, 191	
PITZALIS . . . . .	187, 190	
LIMONI, <i>Relatore</i> . . . . .	188, 192	
CODIGNOLA . . . . .	188, 190	
TITOMANLIO VITTORIA . . . . .	189, 191	
BADINI CONFALONIERI . . . . .	189, 192	
CERRETI ALFONSO . . . . .	189	
DE LAURO MATERA ANNA . . . . .	189	
SCIORILLI BORRELLI . . . . .	190, 191	
ROFFI . . . . .	191	
ROMANATO . . . . .	191	
ROFFI ed altri: Costituzione di una zona di rispetto intorno all'antica abbazia di Pomposa. (1106) . . . . .	192	
PRESIDENTE . . . . .	192	
BADINI CONFALONIERI . . . . .	193	
MARANGONE . . . . .	193	
ROFFI . . . . .	193	
<b>Proposta di legge (Rinvio del seguito della discussione):</b>		
DAL CANTON MARIA PIA ed altri: Istituzione del ruolo speciale di direttori delle scuole di Stato per l'assolvimento ed il compimento dell'obbligo scolastico dei ciechi. (748) . . . . .	193	
PRESIDENTE . . . . .	193, 194	
FRANCESCHINI, <i>Relatore</i> . . . . .	193	
<b>Votazione segreta:</b>		
PRESIDENTE . . . . .	194	
<hr/>		
<b>La seduta comincia alle 9,30.</b>		
BUZZI, <i>Segretario</i> , dà lettura del processo verbale della seduta precedente.		
(E approvato).		
<b>Comunicazioni del Presidente:</b>		
PRESIDENTE. Comunico che la Presidenza della Camera ha accolto il passaggio alla sede legislativa della proposta di legge di iniziativa dei deputati Russo Salvatore ed altri: « Nuove norme per la formazione delle graduatorie nei concorsi a cattedre di scuole secondarie » (1107). Tale proposta era oggi all'ordine del giorno della sede referente, ma a seguito della nuova assegnazione, ritengo		

che si possa senz'altro procedere alla discussione di essa in sede legislativa.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

**Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Russo Salvatore ed altri: Nuove norme per la formazione delle graduatorie nei concorsi a cattedre di scuole secondarie (1107).**

PRESIDENTE. Procediamo dunque nella discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Russo Salvatore, Codignola, Marangone, Liberatore, Roffi, Sciorilli Borrelli, Grasso Nicolosi Anna: « Nuove norme per la formazione delle graduatorie nei concorsi a cattedre di scuole secondarie ».

Nella seduta precedente in sede referente, la Commissione aveva nominato un Comitato ristretto per l'esame della presente proposta di legge e della proposta n. 1102 di iniziativa dei deputati Buzzi ed altri.

Prego l'onorevole Franceschini, quale componente di tale Comitato, di voler fare conoscere alla Commissione lo stato dei lavori.

FRANCESCHINI. Onorevoli colleghi, abbiamo, in aderenza al mandato della Commissione, esaminato la proposta di legge Russo, n. 1107 per cercare di emendarla secondo i criteri che ci erano stati indicati ed abbiamo preparato un testo che, mantenendo inalterato lo spirito della proposta e gli intenti della Commissione, sembra possa corrispondere ai desiderata comuni. Sottoponiamo pertanto tale testo alla Commissione per la discussione. L'articolo 1 tende ad evitare che possano rimanere scoperti dei posti nei concorsi generali a cattedre d'insegnamento nelle scuole secondarie di ogni ordine e grado per mancanza di candidati che abbiano riportato la votazione complessiva di 70/100; in tal caso i posti rimasti eventualmente scoperti saranno conferiti in ordine di merito ai candidati che nei concorsi medesimi abbiano riportato una media di almeno 7/10 dei voti assegnati alle prove di esame, con non meno di 6/10 per ciascuna di esse. L'articolo 2 stabilisce che la graduatoria di ciascun concorso, compilata a norma del precedente articolo, ha validità per un periodo non superiore a sei mesi dalla pubblicazione. Limitatamente a tale periodo i posti assegnati ai vincitori, che si rendessero disponibili per rinuncia, decadenza o altra causa,

saranno conferiti ai candidati che seguono nell'ordine della graduatoria stessa.

Abbiamo poi voluto introdurre disposizioni di sanatoria per evitare che tra i concorsi del 1951 e quelli del 1953, cui si è già provveduto con leggi apposite, ed i successivi concorsi espletati prima dell'attuazione di questa legge, si creasse una specie di vuoto. A tale scopo, per colmare appunto questo vuoto, abbiamo detto nell'articolo 3 che le norme di cui agli articoli 1 e 2 si applicano anche ai concorsi banditi dopo il 1° gennaio 1957, e che ogni altra disposizione contraria alla presente legge è abrogata.

Abbiamo creduto opportuno di stabilire la data del 1° gennaio appunto perché pensiamo che fino a tale data i concorsi sono stati sanati dai precedenti provvedimenti di sanatoria; in tal modo a noi sembra di essere venuti incontro ai desideri della Commissione ed anche alle preoccupazioni espresse dall'onorevole Pitzalis tenute ben presenti nella formulazione di questo testo emendato. Si tratta in sostanza di una graduatoria unica che permette di assegnare — entro un termine di sei mesi — i posti rimasti vacanti per decadenza o altre cause ad altri candidati che seguono nell'ordine della graduatoria stessa purché abbiano raggiunto almeno i 7/10 di media e non meno di 6/10 per ciascuna delle prove.

Non abbiamo ritenuto invece opportuno inserire in alcun modo la proposta Buzzi in quanto, dopo maturo consiglio, abbiamo ritenuto che questa proposta vada considerata come a sé stante. La proposta di legge che oggi discutiamo si occupa di una fase dei concorsi successiva a quella che è presa in considerazione dalla proposta di legge Buzzi; quest'ultima infatti si occupa della formazione dei punteggi per la graduatoria di concorso, mentre la proposta di legge Russo vuole che, una volta formato il punteggio, si segua la graduatoria fino alla assegnazione totale dei posti messi a concorso. È stato proprio per venire incontro ai desideri della Commissione che abbiamo inteso che la proposta di legge Buzzi sia esaminata autonomamente e posso anticipare che anche su di essa esprimiamo senz'altro parere favorevole.

Quanto alla proposta di legge in discussione aggiungo che vedrei favorevolmente la elevazione, oltre i sei mesi, del limite di validità della graduatoria.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

BALDELLI. Desidero chiedere al relatore ed ai componenti il Comitato ristretto, se

sono stati esaminati tutti i rapporti che passano tra questa proposta di legge e la proposta Baldini-Bellisario. Con la proposta di legge Russo noi facilitiamo una parte dei concorrenti alle cattedre, ma non teniamo per niente conto del fatto che vi sono altri insegnanti dei ruoli ordinari che, una volta approvata la proposta Baldini-Bellisario, avrebbero la possibilità di essere trasferiti ad un tipo di cattedra o di ruolo diverso. Chiedo, quindi, che venga fatto un esame di merito comparativo tra le due proposte perché riguardano in fondo la stessa materia.

FRANCESCHINI. Secondo me le proposte vanno tenute nettamente distinte.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il provvedimento intende impedire che vi siano concorsi che diano un risultato in qualche maniera incompleto, non per insufficienza dei candidati, ma per insufficienza della legge nel senso che vi sono stati candidati che hanno ottenuto più dei 7/10 richiesti e non sono stati nominati, lasciando così dei posti scoperti. Ora si deve riparare a questo inconveniente approvando una norma che elimini lo sbarramento costituito complessivamente dai titoli da un lato e dagli esami dall'altro, lasciando solo la valutazione degli esami. Già in passato si era tentata una cosa del genere. Approvando questa proposta di legge non credo si pregiudichi in alcun modo l'esame della proposta Baldini-Bellisario. Mi sembra giusto che si dia a coloro che si trovano nelle condizioni sopra indicate il posto, ed il più rapidamente possibile. In realtà questi hanno vinto il concorso e si trovano fuori graduatoria solo per l'imperfezione della norma. Ritengo, infine, che debba essere elevato il limite di validità della graduatoria, oltre i sei mesi.

PITZALIS. Mi riferisco anche al resoconto della seduta precedente, nel quale si dice che io ero contrario alla proposta di legge Buzzi n. 1102. Nel resoconto si dice: contro la proposta si è espresso l'onorevole Pitzalis. Ciò non risponde al vero. Io ero favorevolissimo. Mi sono venute proteste per iscritto e anche orali e dirette. Ho voluto precisarlo, affinché sia corretto l'errore commesso.

Esprimo invece parere nettamente sfavorevole a questa legge per una mia persuasione personale. I sistemi di concorso, in Italia, sono di due tipi: c'è il sistema cosiddetto puro (concorso per esami esclusivamente) e c'è il concorso misto, cioè per esami e per titoli. I due sistemi di concorso nell'ordinamento giuridico italiano finora sono

andati per conto loro, cioè quando c'è stato il concorso per esami semplicemente, nessuna valutazione mai si è fatta dei titoli; nel secondo caso, cioè quando c'è stato il concorso misto o esclusivamente per titoli, si è seguito il criterio di valutare i titoli ai fini del coefficiente di merito per la graduatoria. Qui, noi veniamo ad instaurare un nuovo sistema di valutazione, cioè mentre per una via noi facciamo la graduatoria dei 70 centesimi - dei 7 decimi - come è prescritta, a un certo momento mantenendo fisso il coefficiente 100, riportiamo i voti inferiori a questo coefficiente e diciamo: nonostante non abbiano conseguito i 70 centesimi diamo la possibilità di essere nominati a cattedre purché abbiano riportato i 7 decimi nelle prove orali. Quindi veniamo a formare una graduatoria ibrida, nel senso che non possiamo riportare il coefficiente 100 al coefficiente che esprime il rapporto di 75 punti. Si verificherà che quelli che sono nella graduatoria vera si crederanno sempre i veri vincitori del concorso; quelli che saranno aggiunti dopo, saranno considerati dei beneficiati. E tutto questo perché si debbono coprire le cattedre. È una strana soluzione.

In questi giorni mi sono preoccupato di vedere tutta la legislazione dei concorsi e non ho trovato che vi sia nulla che possa giustificare il nuovo sistema instaurato dalla nostra commissione.

Ma la cosa più preoccupante è che noi vogliamo regolamentare la materia dei concorsi a cattedre - che è la più delicata, perché il problema della scuola è problema di scelta di uomini - attraverso un metodo che non è univoco per la scelta. Ecco perché non è da accantonare il concetto che i titoli didattici sono fondamentali per la valutazione dei candidati e che le cattedre vacanti si verificano proprio nei concorsi più difficili, più importanti, dove si chiede una preparazione didattica molto approfondita.

Mi preoccupa che questa legge invece di portare un beneficio possa portare un danno. Ci siamo sempre preoccupati che insegnino nei licei professori di ruolo, perché occorre avere una didattica diversa da quella che si richiede per altri corsi, e se questo principio è valido tanto più deve essere valido per quelli che non vi hanno mai insegnato e i quali potrebbero accedervi attraverso questa legge senza avere dato nessuna prova particolare di quella didattica che è una terapeutica dell'insegnamento. Sul contenuto della legge che stiamo esaminando, sono perplesso: lo debbo dire per scrupolo di coscienza. È tanto più

## III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 NOVEMBRE 1959

sono perplesso in quanto questa legge dovrebbe avere effetto retroattivo, principio che dobbiamo ripudiare dato che la giurisprudenza italiana non lo ammette, anche se spesso se noi lo abbiamo violato.

Esprimo parere sfavorevole al sistema di graduatoria, previsto dal provvedimento.

LIMONI, *Relatore*. Sono d'accordo con le osservazioni fatte dall'onorevole Pitzalis, nel secondo e terzo punto; per il primo non avrei le perplessità manifestate dal collega Pitzalis.

In effetti si parla di graduatoria, ma non c'è una valutazione definita per coloro che arrivano ai 70 centesimi e per coloro che sono sotto i 70 centesimi, perché veniamo ad abbassare il limite di sufficienza per adire a cattedre, a 52,5 su cento. I 7 decimi di 75 centesimi corrispondono a 52,5 centesimi.

Supponiamo che un candidato consegua 8 decimi nelle prove complessive di esami. Quando lo andiamo a mettere in graduatoria, gli 8 decimi dei 75 punti messi a disposizione per le prove di esame corrispondono a 60 punti per la graduatoria dei vincitori e allora che cosa avviene? Che questo candidato arriverà ai 70 centesimi. Aggiungendo i titoli (cinque punti per la laurea, quelli per il servizio ecc.) si fa una graduatoria unica.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli.

## ART. 1.

« Nei concorsi generali a cattedre d'insegnamento nelle scuole secondarie di ogni ordine e grado, i posti non ricoperti per mancanza di candidati che abbiano riportato la votazione complessiva di 70 centesimi saranno conferiti in ordine di merito ai candidati che nei concorsi medesimi, pur avendo conseguito una votazione complessiva inferiore ai 70 centesimi, abbiano riportato una media di 7 decimi dei voti assegnati alle prove di esame, con non meno di 6 decimi per ciascuna di esse ».

Vi è un emendamento dell'onorevole Codignola:

« *Aggiungere dopo le parole:* abbiano riportato una media, *la parola:* almeno ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 1 così modificato:

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 2:

« La graduatoria di ciascun concorso, compilata a norma del precedente articolo, ha validità per un periodo non superiore a sei mesi dalla sua pubblicazione. Limitatamente a tale periodo i posti assegnati ai vincitori che si rendessero disponibili per rinuncia, decadenza o altra causa, saranno conferiti ai candidati che seguono nell'ordine della graduatoria stessa ».

Vi è un emendamento degli onorevoli Sciorilli Borrelli e Codignola:

« *Sostituire le parole:* superiore a sei mesi, *con le parole:* superiore a un anno ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 2 così modificato:

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 3:

« Le norme di cui agli articoli 1 e 2 si applicano anche ai concorsi banditi dopo il 1° gennaio 1957.

Ogni altra disposizione contraria alla presente legge è abrogata ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

L'onorevole Codignola propone di aggiungere il seguente articolo:

« È soppressa la graduatoria degli idonei prevista dagli articoli 67, 71 e 73 del regio decreto 9 dicembre 1926, n. 2480 ».

CODIGNOLA. Mi pare che lo scopo cui tende la proposta di legge oggi al nostro esame, sia di non lasciare aperti esiti di concorsi e vi perviene, consentendo che, ove alcuni dei posti messi a concorso rimanessero disponibili, possano essere coperti da coloro che hanno raggiunto la votazione di 7 decimi nelle prove di esame. Se si lasciasse, però, l'attuale legislazione che prevede due graduatorie, quella dei vincitori e l'altra degli idonei, la legge non conseguirebbe il suo scopo. Che cosa accade oggi degli idonei? Hanno dei diritti; delle aspettative da far valere e noi ci troveremo sempre di fronte a qualche richiesta, se non affrontiamo la questione di fondo. Convegno che la soluzione posta dal mio emendamento aggiuntivo sia implicita nel testo, ma io vorrei renderla esplicita.

FRANCESCHINI. Prego l'onorevole Codignola di riflettere che non si intende che l'abolizione della graduatoria degli idonei sia retrodatabile.

TITOMANLIO VITTORIA. Ho l'impressione che noi trattiamo un problema così complesso e delicato con una grande leggerezza e vorrei proporre un rinvio, perché noi arriviamo in Commissione senza avere prima un testo degli emendamenti che saranno proposti per poterci preparare a discutere e decidere se accoglierli o meno.

PRESIDENTE. Ella propone una nuova norma; cioè che non si possono presentare emendamenti in sede di discussione.

BADINI CONFALONIERI. L'emendamento aggiuntivo proposto dall'onorevole Codignola non modifica per nulla la discussione e la presentazione della proposta di legge fatta dalla sottocommissione. Non fa che rendere esplicito ciò che era implicito. Io credo che si possa accettarlo per evitare poi che se ne possa discutere davanti ad un'autorità amministrativa.

CERRETI ALFONSO. Perché precludere la via a questi giovani che hanno dato prova della più ampia capacità? Quando si fa una graduatoria per cattedre vacanti, prima vengono gli idonei e poi gli abilitati. Viene premiato in sostanza chi più vale. L'idoneo è tale non per i titoli, ma per i punti che ha ottenuto con gli esami. Quindi viene premiato il giovane che veramente sa e non quello che ha 10, 12 anni di servizio. Cerchiamo di non andare contro lo spirito della legge che abbiamo approvato, altrimenti sarebbe stato preferibile adottare l'altra proposta più radicale, quella cioè che a parità di punteggio prevalgano i titoli.

DE LAURO MATERA ANNA. Mi sembra di ricordare che l'emendamento proposto dall'onorevole Codignola non ci giunge del tutto nuovo perché, se non sbaglio, la materia fu esaminata in sede di discussione della legge sugli idonei. Ritengo che si debba sopprimere questa dichiarazione di idoneità che non ha alcuna validità giuridica, ma serve unicamente a creare delle aspettative ed a mantenere tutti in uno stato di continuo turbamento. Devo dire la verità: con tutta la buona volontà non riesco proprio a vedere quale potrebbe essere il danno che ne verrebbe ai partecipanti ad un concorso; tutto al più potrebbe avere dei riflessi solo per il conferimento degli incarichi. Credo comunque che anche qui si potrebbe trovare una formula che salvaguardi i diritti di tutti.

In un concorso vi sono i vincitori che per essere tali devono raggiungere un determinato livello costituito dall'insieme dei titoli e degli esami. Il concorso deve essere qualcosa di chiuso in sé. Fatte le nomine, il concorso come tale perde ogni validità; rimane solo il puro titolo di abilitazione.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Vorrei cercare di sdrammatizzare un po' la questione che mi sembra abbia una importanza molto limitata. Prima di tutto essa è stata già affrontata da questa Commissione anni fa; in secondo luogo l'emendamento di cui stiamo discutendo non rappresenta niente di nuovo in quanto è implicitamente contenuto nel testo della proposta di legge ed esplicitamente nella relazione. Infine, la soppressione del titolo di idoneità è, secondo me, una conseguenza logica, necessaria della proposta di legge se intendiamo approvarla nel testo che ci è stato proposto; altrimenti rischiamo di andare incontro a delle conseguenze contraddittorie ed ingiustificabili. Ad esempio può accadere che in un concorso molto affollato, per poter occupare tutti i posti si scenda al di sotto dei sette decimi, per cui con 62-63 centesimi si occupa una cattedra (cosa che non si potrebbe fare secondo la vecchia concezione della idoneità), mentre in un concorso poco affollato occorre una votazione complessiva superiore ai 70 centesimi. Se vogliamo essere coerenti alla legge che intendiamo approvare, dobbiamo accettare l'abolizione di un titolo che finirebbe col diventare quasi irrilevante nei confronti di chi lo avrebbe senza la cattedra. D'altra parte non vi sarebbero conseguenze pratiche perché il punteggio di idoneo costituisce un elemento di graduatoria.

BALDELLI. Dallo sviluppo della discussione mi sembra che molte preoccupazioni manifestate su una connessione o meno tra la proposta di legge al nostro esame e la proposta di legge Baldini-Bellisario che da tanto tempo è all'ordine del giorno, siano state fugate dalle dichiarazioni (peraltro rassicuranti solo in parte) dell'onorevole Sottosegretario. Le mie perplessità permangono per quanto riguarda la soppressione del titolo di idoneo. Qui dobbiamo precisare se lo sopprimiamo *ex nunc*, oppure se la soppressione viene riferita agli idonei di tutti i precedenti concorsi. Circa poi il problema degli incarichi e supplenze, finora abbiamo riconosciuto che coloro i quali hanno il titolo di idoneo hanno avuto la precedenza sugli altri; dobbiamo pertanto considerare anche questo punto per non arrivare a fare il contrario

## III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 NOVEMBRE 1959

di quanto ci proponiamo con questa proposta di legge.

PITZALIS. Io che ho pratica di queste cose vi dico che andrà a finire che i professori non daranno più ai concorrenti nemmeno i sette decimi. Noi stiamo esaminando una proposta di legge che deve dare la possibilità di coprire tutte le cattedre, di assegnare cioè tutte le cattedre che comunque siano messe a concorso. Questo, se non erro, è lo scopo precipuo della legge. Ma quando voi con la proposta di legge dite che l'effetto giuridico della graduatoria vale per sei mesi, vi riferite naturalmente solo alle nomine in ruolo e non ad altre. Ma non basta, accadrà qualcos'altro: si finirà con l'avere una caterva di idonei così numerosa che ne rimarrete spaventati. L'idoneità consegue al fatto di essere inclusi in una graduatoria dalla quale si può essere nominati in ruolo. Può accadere questo fatto e cioè che vi siano due vincitori con 69 punti su 100, uno nato a marzo e l'altro in aprile. Ebbene, l'uno va avanti in ragione dell'età ed è nominato e l'altro no. Ma può questi che ha raggiunto lo stesso punteggio essere misconosciuto nella sua qualità di idoneo? Ma accade sempre questo; in tutti i concorsi vi sono sempre i vincitori e quelli che, pur avendo il titolo sufficiente per essere nominati in ruolo, non hanno il posto. Il titolo di idoneità non si riferisce solo ai concorsi dove vi sono esami. Ad esempio vi sono concorsi per insegnamento delle scienze naturali, della chimica e della geografia dove il punteggio è fatto a centesimi e un tale che ha conseguita la sola idoneità si presenta come una persona qualsiasi a questo concorso. Questo è un contro-senso.

SCIORILLI BORRELLI. Quando noi approvammo la legge 23 marzo 1956, n. 505, la parola d'ordine della Commissione fu questa: nei futuri concorsi vi saranno solo vincitori e vinti. Per ottenere ciò successivamente, e mi appello ai colleghi che elaborarono quella legge, fu approvata un'altra legge che ristabiliva anche per gli insegnanti la abilitazione. Si decise che un giovane il quale si laureava in una qualsiasi università, in una qualsiasi materia, per poter partecipare ad un concorso per cattedre, doveva, come requisito preliminare, essere abilitato. Io non sto a discutere la sovrapposizione del primo all'altro concorso. I colleghi sanno bene, ad esempio, che è in via di espletamento una serie di concorsi per conseguire la sola abilitazione nelle scienze naturali ed in filosofia. Praticamente, solo dopo aver ottenuto l'abi-

litazione si potrà partecipare ad un concorso a cattedre. Non a caso noi oggi ci troviamo con tre proposte di legge, quella dei senatori Baldini e Bellisario, e quella dei colleghi Romanato e Grilli che si muovono sullo stesso binario. Noi intendiamo mettere una pietra tombale sul passato, sanare una intera situazione sistemando tutti gli idonei ad evitare, come fine ultimo, che questi vengano a riprodursi riaprendo analoghi problemi. In effetti la nostra Commissione è da ben sei anni, dal 1954, che sta battendo questa strada; quindi l'emendamento Codignola in effetti non rappresenta una cosa nuova. Diciamoci francamente se pensiamo che le proposte di legge ricordate, siano provvedimenti eccezionali che devono porre la parola fine a tutto un passato, o che la situazione che abbiamo lamentato si dovrà perpetuare in avvenire per eterno? Mi sembra sia doveroso da parte nostra tentare un accordo, altrimenti, invece di chiudere una piaga così dolorosa per la scuola italiana finiremmo col far peggiorare una situazione tutt'altro che soddisfacente. L'emendamento che vi abbiamo proposto per noi ha importanza fondamentale ed è insito nella legge stessa. Accogliamo il vostro suggerimento circa lo spostamento del termine da sei mesi ad un anno e pensiamo che esso verrà senz'altro accettato. Per quanto riguarda le osservazioni fatte dall'onorevole Pitzalis ritengo che sono esatte da un punto di vista legislativo ed in gran parte le condivido anche, ma non dobbiamo dimenticare che in questa sede noi non siamo soltanto dei giuristi, ma anche dei legislatori quali commissari della Commissione della pubblica istruzione.

CODIGNOLA. Non ho niente da aggiungere a quanto detto dall'onorevole Sciorilli Borrelli il quale ha illustrato perfettamente la situazione. Solo per quanto riguarda il problema della assegnazione degli incarichi leggo dall'ordinanza ministeriale, che ho davanti, che vi è una tabella di valutazione dei titoli la quale stabilisce al paragrafo a) per la graduatoria degli abilitati, che all'idoneità, conseguita in concorso per titoli ed esami a cattedre della medesima classe di concorso o compresa nel gruppo di cattedre cui la graduatoria si riferisce, vengono attribuiti punti trenta più un coefficiente di 1,25 in ragione di ogni voto superiore a sessanta centesimi; e, al paragrafo b), che all'abilitazione, il cui punteggio deve essere riportato a 100, vengono attribuiti punti 1,25, in ragione di ogni voto superiore a 60 centesimi. È chiaro che, anche indipendentemente dall'emendamento

che ho presentato, viene a cadere il punto *a*) di questa tabella perché di fatto l'idoneità viene ad essere soppressa dall'entrata in vigore di questa legge. Infatti lo abbiamo detto esplicitamente. Si parte allora dal paragrafo *b*): abilitati che si trovano ad avere attribuito un punto e venticinque in ragione di ogni voto superiore a 60 centesimi. Quel che dobbiamo modificare è il rapporto nella valutazione dei titoli e degli esami.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Bisogna essere coerenti. Se oggi stabiliamo un limite minimo per essere inclusi nella graduatoria dei vincitori — sette decimi negli esami orali — veniamo a creare una situazione contraddittoria per cui un idoneo potrebbe non avere la cattedra e uno non idoneo potrebbe averla. C'è la preoccupazione, legittima fino a quando non sarà adeguatamente dissipata, di coloro che temono venga svalutato un certo traguardo che aveva valore in passato.

Credo che a questo inconveniente si potrebbe rimediare e potrei impegnarmi a nome del Governo di fare in modo che per le nomine future per le supplenze, si trovi la maniera di compensare l'abolizione del titolo teorico, così che gli abilitati che abbiano raggiunto un certo traguardo nel concorso siano trattati in modo speciale.

Mi pare che questo si può fare, si può garantire.

PRESIDENTE. Eventualmente si potrebbe formulare un ordine del giorno. È un'indicazione. Faccio presente che l'onorevole Franceschini ha presentato un emendamento per esprimere con una norma adeguata quanto finora abbiamo discusso. Ne do lettura:

« Nei concorsi generali a cattedre banditi successivamente al 1° gennaio 1957 e dopo la pubblicazione della presente legge la graduatoria degli idonei è soppressa ».

Tale emendamento sostituisce l'articolo aggiuntivo inizialmente proposto dall'onorevole Codignola che non insiste sul proprio testo.

FRANCESCHINI. Il riferimento a particolari articoli potrebbe far sorgere il dubbio di non averli citati tutti, perciò credo che sia meglio dire più semplicemente che è soppresso l'istituto della idoneità. Poiché inoltre per la sanatoria abbiamo fatto riferimento al concorso del 1° gennaio 1957, da quella data c'è la necessità di abolire la graduatoria degli idonei. Non vorrei che qualcuno dicesse: la legge ha soppresso per quei con-

corsi e non per i successivi. Ecco perché ho fatto quella delimitazione.

La legge nell'articolo 3 ha inteso sanare anche l'arco di tempo che va dai concorsi non previsti dalle leggi di sanatoria del 1953 e del 1957 e ha detto: anche per quelli si fa la graduatoria col sistema dell'articolo 1 e dell'articolo 2. Così mi pare che si possa cautelare proprio l'immediato passato non ancora divenuto definitivo e per i concorsi che verranno.

BALDELLI. C'è un altro inconveniente. Poiché attribuiamo ai concorsi banditi dopo il 1° gennaio 1957 la validità e l'efficacia dei precedenti articoli della legge, mentre stabiliamo un'efficacia diversa per quanto riguarda l'abolizione della qualifica di idoneo, lasciamo per alcuni anni una situazione allo stato di limbo.

FRANCESCHINI. Se ho ben compreso noi desideriamo che i concorsi del 1957 non ancora espletati (perché quelli espletati seguono il vecchio sistema) rientrino e per i vantaggi della legge e anche per il successivo articolo 4 nell'ambito della legge stessa. Potremmo allora chiedere che all'articolo 3 fosse aggiunto: « si applicano anche ai concorsi banditi dopo il 1° gennaio 1957 e non ancora espletati ».

SCIORILLI BORRELLI. Io direi dopo il 1° gennaio 1960.

TITOMANLIO VITTORIA. I partecipanti ai concorsi debbono sapere in quali condizioni si troveranno.

PRESIDENTE. In relazione agli interventi mi sembra che l'emendamento Franceschini possa essere così formulato:

« Nei concorsi generali a cattedre di insegnamento banditi successivamente alla pubblicazione della presente legge, la graduatoria degli idonei è soppressa ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

ROFFI. Pregherei di fare in modo che, in sede di coordinamento non ci sia contraddizione fra l'articolo terzo e quanto ora abbiamo approvato.

PRESIDENTE. L'articolo 3 diceva: « Le norme di cui agli articoli 1 e 2 si applicano anche ai concorsi banditi dopo il 1° gennaio 1957 ». Qui si dice che per quelli banditi dopo la pubblicazione della presente legge non vi sarà graduatoria di idonei. Sono due cose distinte. Non c'è contraddizione.

ROMANATO. Con l'articolo 3 andiamo ad intaccare un concorso che è in atto. Improv-

visamente un candidato che partecipa ad un concorso in base a determinate disposizioni di legge, si trova di fronte a nuove disposizioni di legge.

PRESIDENTE. Non possiamo tornare su un articolo già approvato.

BADINI CONFALONIERI. Il Presidente ha ragione, ma in sede di coordinamento l'emendamento dell'onorevole Codignola potrebbe essere approvato come emendamento aggiuntivo all'articolo 3 ed allora si chiarirebbe la contraddizione.

FRANCESCHINI. Vorrei fare una riflessione. L'articolo 3 è un articolo esclusivamente di sanatoria. Il proponente e la Sottocommissione hanno avuto l'intento di non escludere concorsi in parte espletati e in parte non espletati dai benefici della legge che stiamo esaminando. La norma transitoria consente che anche a quei concorsi si applichino i benefici dello scorrimento. Però, per non innovare con una norma restrittiva, a partire dal passato, noi disponiamo per i concorsi successivi in modo che quelli del 1957 avranno tutti i vantaggi, mentre per quelli dopo l'approvazione della presente legge è scontato che non sarà dato luogo agli idonei.

PRESIDENTE. Chiedo di essere autorizzato al coordinamento della proposta di legge, riservandomi, in tale sede, di esaminare la migliore collocazione della disposizione ora approvata, nel rispetto della lettera della medesima.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

Mi è pervenuto un ordine del giorno che porta le firme degli onorevoli Codignola e Sciorilli Borrelli del seguente tenore:

« La Camera invita il Governo, all'atto della emanazione dell'ordinanza per il conferimento degli incarichi e delle supplenze, ad assicurare una congrua valutazione in favore di coloro che abbiano ottenuto almeno settanta centesimi complessivi nei concorsi, dei quali non sono riusciti vincitori ».

LIMONI, *Relatore*. Settanta centesimi significa che devono prendere 9 di media. Sarebbe opportuno approvare l'ordine del giorno però modificando nel senso di dire sette decimi e non settanta centesimi.

PRESIDENTE. L'onorevole Codignola mi ha peraltro dichiarato ora di non insistere sull'ordine del giorno, che pertanto s'intende ritirato.

Sciogliendo la precedente riserva, do lettura degli articoli della proposta di legge, quali risultano dopo il coordinamento e che pongo successivamente in votazione:

#### ART. 1.

Nei concorsi generali a cattedre d'insegnamento nelle scuole secondarie di ogni ordine e grado i posti non ricoperti per mancanza di candidati che abbiano riportato la votazione complessiva di 70 centesimi saranno conferiti in ordine di merito ai candidati che nei concorsi medesimi, pur avendo conseguito una votazione complessiva inferiore ai 70 centesimi, abbiano riportato una media di almeno 7 decimi dei voti assegnati alle prove di esame, con non meno di 6 decimi per ciascuna di essa.

*(È approvato).*

#### ART. 2.

La graduatoria di ciascun concorso, compilata a norma del precedente articolo, ha validità per un periodo non superiore ad un anno dalla sua pubblicazione. Limitatamente a tale periodo i posti assegnati ai vincitori, che si rendessero disponibili per rinuncia, decadenza o altra causa, saranno conferiti ai candidati che seguono nell'ordine della graduatoria stessa.

*(È approvato).*

#### ART. 3.

Le norme di cui agli articoli 1 e 2 si applicano anche ai concorsi banditi dopo il 1° gennaio 1957. La graduatoria degli idonei nei concorsi generali a cattedre è soppressa per i concorsi banditi a far tempo dall'entrata in vigore della presente legge.

Ogni altra disposizione contraria alla presente legge è abrogata.

*(È approvato).*

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto in fine di seduta.

#### **Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Roffi, Seroni e De Grada: Costituzione di una zona di rispetto intorno all'antica abbazia di Pomposa (1106).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della seguente proposta di legge di iniziativa dei deputati Roffi, Seroni e De



Grada: « Costituzione di una zona di rispetto intorno all'antica abbazia di Pomposa ».

Il relatore, onorevole Badini Confalonieri, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

BADINI CONFALONIERI, *Relatore*. Questa proposta di legge richiede una discussione più mite, più serena della precedente; essa d'altra parte ha già avuto largo consenso or è un mese, in sede referente.

Il provvedimento fu già approvato dal Senato nella scorsa legislatura, ma non giunse a completare il suo *iter* presso la Camera per il sopravvenuto scadere della legislatura. Con esso si intende porre al riparo, dalla speculazione edilizia, un complesso monumentale di incomparabile valore ed il relatore raccomanda di voler suffragare con un voto favorevole l'approvazione della proposta di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

MARANGONE. Nel dichiarare di essere favorevole alla proposta di legge, vorrei richiamare l'attenzione del Presidente e del rappresentante del Governo sull'ordine del giorno a suo tempo votato all'unanimità dalla nostra Commissione e sul quale il Ministro era d'accordo, affinché si provvedesse in modo organico per le zone di rispetto evitando la presentazione continua di leggine. È una questione importante ed io vorrei fare un appello al Presidente ed al rappresentante del Governo perché quell'ordine del giorno non resti sulla carta. Ci faccia sapere, inoltre il Ministro Medici se intende nominare o meno la commissione speciale per lo studio dei problemi delle arti.

PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo farà sapere quello che il Governo intende fare.

ROFFI. Mi associo alle dichiarazioni dell'onorevole Marangone.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo agli articoli che, non essendovi osservazioni o emendamenti, porrò successivamente in votazione.

#### ART. 1.

È costituita attorno all'antica abbazia di Pomposa (Ferrara) una zona di rispetto della profondità di cinquecento metri da calcolarsi prendendo per centro il campanile della chiesa.

(È approvato).

#### ART. 2.

Entro l'ambito della zona di rispetto suindicata è fatto divieto di eseguire qualsiasi fabbricato in muratura e ogni altra opera che possa recare pregiudizio all'attuale stato della località.

I vincoli già imposti ai sensi della legge 10 giugno 1939, n. 1089, sulla tutela delle cose di interesse storico e artistico conservano pieno valore.

(È approvato).

#### ART. 3.

Qualora si renda indispensabile ampliare o modificare una costruzione già esistente, il proprietario è tenuto a chiedere la preventiva autorizzazione al Ministero della pubblica istruzione che si riserva di concederla o negarla, dopo aver sentito il Consiglio Superiore delle antichità e belle arti.

(È approvato).

#### ART. 4.

Nessun indennizzo è dovuto ai proprietari degli immobili, compresi nella suindicata zona di rispetto, per le limitazioni di cui agli articoli precedenti.

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto in fine di seduta.

#### **Rinvio della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Dal Canton Maria Pia ed altri: Istituzione del ruolo speciale di direttori delle scuole di Stato per l'assolvimento ed il compimento dell'obbligo scolastico dei ciechi (748).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Dal Canton Maria Pia, Berloffia, Badaloni Maria, Franceschini: « Istituzione del ruolo speciale di direttori delle scuole di Stato per l'assolvimento ed il compimento dell'obbligo scolastico dei ciechi ».

Il relatore, onorevole Franceschini, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

FRANCESCHINI, *Relatore*. Nella scorsa seduta avevo chiesto un breve rinvio per consentirci di prendere accordi con il Ministero della pubblica istruzione circa alcuni emen-

## III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 NOVEMBRE 1959

damenti dallo stesso Ministero presentati. Poiché questi accordi non sono ancora potuti intervenire, prego di voler consentire un ulteriore rinvio.

**PRESIDENTE.** Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che la discussione è rinviata ad una prossima seduta.

*(Così rimane stabilito).*

#### Votazione segreta.

**PRESIDENTE.** Indico la votazione a scrutinio segreto delle proposte di legge esaminate nella odierna seduta.

*(Segue la votazione).*

Comunico il risultato della votazione segreta delle seguenti proposte di legge:

**RUSO SALVATORE** ed altri: « Nuove norme per la formazione delle graduatorie nei concorsi a cattedre di scuole secondarie. » (1107):

Presenti e votanti . . . . .	35
Maggioranza . . . . .	18
Voti favorevoli . . . . .	35
Voti contrari . . . . .	0

*(La Commissione approva).*

**ROFFI** ed altri: « Costituzione di una zona di rispetto intorno all'antica abbazia di Pomposa » (1106):

Presenti e votanti . . . . .	35
Maggioranza . . . . .	18
Voti favorevoli . . . . .	35
Voti contrari . . . . .	0

*(La Commissione approva).*

*Hanno preso parte alla votazione:*

Badaloni Maria, Badini Confalonieri, Baldelli, Bertè, Buzzi, Caiazza, Cecati, Cerreti Alfonso, Codignola, Di Lauro Matera Anna, Di Luzio, Ermini, Franceschini, Franco Pasquale, Fusaro, Grezzi, Grilli Antonio, Gui, Leone Raffaele, Liberatore, Limoni, Malagugini, Marangone, Natta, Paolicchi, Perdonà, Pitzalis, Reale Giuseppe, Roffi, Romanato, Russo Salvatore, Savio Emanuela, Sciorilli Borrelli, Seroni e Titomanlio Vittoria.

**La seduta termina alle 12,30.**

---

**IL DIRETTORE**  
**DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI**  
Dott. FRANCESCO COSENTINO

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI